



COMUNE DI MANDELA

Provincia di Roma

Piazza Europa Unita 1 Tel. e Fax 0774.492020-492003 C.F. 86000530583 - P.I. 02145731002

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEO-SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del _____

INDICE
CAPO 1- PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Trattamento dei dati personali

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 Notificazione
- Art. 6 Responsabile
- Art. 7 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO 111 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 9 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 10 Obbligo degli operatori
- Art. 11 Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 12 Diritti dell'interessato

Sezione III- Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 13 Sicurezza dei dati
- Art. 14 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 15 Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 16 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 17 Comunicazione

CAPO IV- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 18 Tutela

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 Modifiche regolamentari
- Art. 20 Pubblicità del regolamento

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1- Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante i sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio comunale.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato con il presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ss.mm.ii., e dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Articolo 2- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca di dati", il complesso dei dati personali che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti e i veicoli che transitano nell'area interessata;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
 - c) per "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", Il Comune, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3- Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, il quale deve essere svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

k)

Articolo 4- Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali.
3. La disponibilità tempestiva di immagini presso la sede comunale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale:
4. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - o Alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione, quali bambini, i giovani, i diversamente abili e gli anziani garantendo loro un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - o a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi nel territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" così come individuata secondo il Decreto Ministero Interno 5 agosto 2008;
 - o a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - o al controllo di determinate aree;
 - o al monitoraggio ed alla gestione del traffico veicolare e pedonale;
5. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area interessata;
6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata da dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5- Notificazione

1. Il Comune, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora non ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Articolo 6- Responsabile

1. Il Sindaco provvede con proprio Decreto, a nominare il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, letto e).
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 7- Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

L'accesso al locale ove avviene il trattamento dei dati personali rilevati con i sistemi di videosorveglianza è consentito a condizione che garantisca la riservatezza dei dati personali stessi.

Articolo 8- Accesso ai sistemi e parole chiavi

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile.

CAPO 11I - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizioni che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi di cui al precedente art. 4, comma 4, letto d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto installato sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. Le immagini registrate sono conservate per il tempo massimo consentito dalla legislazione in materia.

Articolo 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all' art. 4 comma 4 e con il rispetto delle procedure di sicurezza stabilite dal responsabile ed atte a garantire la riservatezza dei dati personali trattati.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 11- Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune, conformemente a quanto disposto e qualora previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, provvederà ad affiggere adeguata segnaletica permanente, nei luoghi dove sono posizionate le telecamere.

Sezione II Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Articolo 12- Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a. di ottenere la conferma dell' esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 90 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - o la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l' ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità sui cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, letto c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni ed organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Articolo 13 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 10, comma 3.

Articolo 14- Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Articolo 15- Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii.

Articolo 16- Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.rnrn.Ii..

Sezione IV Comunicazione e diffusione dei dati

Articolo 17 - Comunicazione

1.La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all' articolo 19 comma 2 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii...

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3.E' in ogni caso fatta salva, previa documentata richiesta scritta da inoltrare al Sindaco, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge da forze di polizia, dall' autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art.58, comma 2, del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV- TUTTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 18- Tutela

1.Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii..

2.In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art.6.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19- Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell' Autorità Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale si intendono automaticamente recepiti.

Articolo 20 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet del Comune.